

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER STRADE E LE AUTOSTRADE E PER LA VIGILANZA E
LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di interventi volti al miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico A - Interventi stradali) nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, del 1 dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n.12 e del 28 febbraio 2018 n.26.

PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- che, nell'ambito dell'asse tematico A, per il conseguimento dell'obiettivo specifico OS2 "Miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in

particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T, il Piano Operativo Infrastrutture prevede tre Linee d'Azione di seguito riportate, a cui è riconducibile l'intervento di cui alla presente convenzione e specificatamente:

- 1) Completamenti di itinerari già programmati;
- 2) Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale;
- 3) Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio;

- che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e Provincia di Benevento;
- che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento previsto, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
- che la Provincia di Benevento con la delibera del Presidente n. del ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa l'ing. Maurizio Perlingieri in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Tecnico della Provincia di Benevento.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti C.F. 97532760580 (di seguito indicato come Ministero), la Provincia di Benevento C.F. 92002770623 (di seguito indicata come Provincia) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento:

Strada di collegamento area interna del Fortore con S.S. 90 bis. Lavori per la costruzione della strada di collegamento Foiano V.F. - SS. 90 bis (1° tronco) - tratto S.P. 169 - contrada Ganto/Calcarella - S.P. 88

di cui all'azione:

Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità delle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio,
nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico A), per un importo di € 37.300.000,00.

ART. 3

(Durata)

La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Provincia relativamente all'intervento riportato al precedente art. 2.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento all'intervento in oggetto, qualora per la sua esecuzione non sia stata assunta dalla Provincia l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'Art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto dalla Provincia per la realizzazione dell'intervento di cui all'Art. 2 è complessivamente pari ad euro 37.300.000,00 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all'art. 7.

Su richiesta motivata della Provincia l'importo stanziato per l'intervento di cui all'art. 2 può essere oggetto di rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva normativa di riferimento.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore Provincia.

ART. 5

(Referente del Procedimento)

La Provincia nomina quale Referente del Procedimento il Dirigente pro-tempore del Settore Tecnico, per l'intervento di cui all'art. 2 previsto nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020.

Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento in oggetto.

ART. 6

(Tempi di attuazione)

La Provincia si impegna ad assumere, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti l'intervento di cui all'art. 2 entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per lo stesso; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorquando sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ovvero - nelle casistiche diverse - un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento di cui trattasi.

ART. 7

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di ciascun intervento, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018, n. 26.

La Provincia dichiara che l'intervento di cui alla presente Convenzione non è oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Provincia propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento dell'intervento di cui all'art. 2 sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per l'intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento di ciascun intervento nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF - RGS - IGRUE;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo. La Provincia si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione qualora si riscontri la mancata attivazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti dall'art. 6.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Provincia entro 90 giorni

dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 8

(Verifica natura dell'intervento e Relazione acclarante)

La Provincia, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto esecutivo dell'intervento.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per ciascun intervento, salvo individuazione di successivi limiti più restrittivi, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva la facoltà di designare l'organo di collaudo ovvero solo alcuni suoi componenti. L'organo di collaudo, relazionerà al Ministero, almeno semestralmente, per i collaudi in corso d'opera, e comunque sul lavoro concluso, con Relazione Acclarante il rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente convenzione e nel Rapporto Stato - Provincia.

ART. 9

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

La Provincia si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal S.I.GE.CO.

ART. 10

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dell'intervento, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018.

ART. 11

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Provincia si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento dell'intervento.

La Provincia si impegna a garantire all'ufficio del MIT competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Provincia si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per l'intervento finanziato a valere sulle risorse del

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;

- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017, n. 98, 28 febbraio 2018, n. 12, 28 febbraio 2018, n. 26 . I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Provincia si impegna a garantire, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 12

(Rapporti tra la Provincia e le imprese esecutrici)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la Provincia si impegna a regolare i propri rapporti con le imprese esecutrici attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento.

La Provincia si impegna ad assicurare alle imprese esecutrici un flusso di cassa per l'intervento di cui alla presente convenzione che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine le risorse trasferite in anticipazione secondo le previsioni della delibera Cipe 25/2016 e successive e/o eventualmente in anticipazione con risorse proprie.

ART. 13

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

La Provincia si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale all'intervento ammesso a finanziamento con il rispettivo cronoprogramma.

La Provincia si impegna, altresì, al rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ART. 14

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

La presente convenzione si intende automaticamente adeguata a disposizioni normative in materia - di legge e/o di natura regolamentare - che interverranno successivamente alla sua stipula.

ART. 15

(Efficacia)

La presente Convenzione è vincolante per le parti a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, lì

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali

Il Direttore Generale, Dott.

Per la Provincia di Benevento

Dipartimento/Direzione (ufficio competente della Provincia)

(ing. dott.)